



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 55
Data di registrazione 09/08/2023

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Affari Legali, Cultura e Attività di Controllo

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE BUCO & FASTOSO ASSOCIATI PROC.
SEQUESTRO CONSERVATIVO COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO C/
LOMBARDO P.+2 R.G.10/22**

Il Capo Area 7 Dott. ssa Rosa Di Blasi

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al D.P.R. n.62/2013 e dell'art.6/bis della legge n.241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Legittimata ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con il decreto sindacale;

Premette che:

In data 27 giugno 2006 prot.13882 è stata notificata al Comune intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida inoltrata avanti il Tribunale civile di Agrigento dal Sig. Lombardo Pietro.

L'Ufficio Affari Legali, acquisita la relazione del responsabile del procedimento Capo Settore Affari Sociali, ha proposto la costituzione in giudizio ed è stato chiesto al giudice l'integrazione del giudizio nei confronti delle persone che detenevano l'immobile oggetto della controversia, il cui elenco è stato fornito dal Dott. Sardone.

Ed invero si rilevava che in data 25/04/2005 il Comune di Palma di Montechiaro, rappresentato dal Dott. Angelo Sardone, stipulava con il sig. Lombardo Pietro una scrittura privata di locazione ad uso abitativo, al fine di consentire la sistemazione momentanea di n.14 famiglie, che erano state sgomberate dagli alloggi popolari occupati abusivamente, pattuendo un canone mensile di euro 8.400,00 al mese, per la durata di mesi due e, con la specifica clausola contrattuale, che a termine di detto periodo nessun onere si poneva la P.A. per l'alloggio delle famiglie.

La controversia insorta si è conclusa con la Sentenza n. 242 del 28 febbraio 2007 con la quale il giudice, in accoglimento delle istanze del Comune ha dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato

dalle parti e ha disposto che il convenuto provveda a rilasciare in favore dell'attore gli immobili entro il termine di tre mesi decorrenti dalla notifica oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

L'Amministrazione Comunale ribadiva di non essere in possesso delle chiavi degli appartamenti che invece erano state consegnate dal Lombardo direttamente alle famiglie ospitanti e che nessuna somma era dovuta al locatore proprio perché la sentenza n.242/2007 aveva dichiarato risolto il contratto di affitto. Si impegnavano quindi a convocare i soggetti beneficiari per sgomberare gli alloggi.

Le famiglie venivano convocate, mediante lettere raccomandate, a cura del legale nominato dall'Amministrazione, per comunicare quanto disposto dal Giudice e in quella occasione si apprendeva che alcuni beneficiari avevano consegnato le chiavi al proprietario prima ancora della scadenza del contratto;

Intanto, il sig. Lombardo, in data 22 gennaio 2013, ha notificato atto di citazione avanti il Tribunale civile di Agrigento per il pagamento dei canoni di locazione.

Con Deliberazione Commissariale n.5 del 11 marzo 2013 è stato conferito incarico per la difesa degli interessi dell'Ente all'Avv.to Giovanni Pecoraro del Foro di Palermo, per sostenere la risoluzione del contratto ex sentenza n.242/2007;

Dato atto che il giudizio si è concluso con sentenza n.265/2014 con la quale il Comune è stato condannato, in accoglimento delle pretese attoree, al pagamento di €. 8.400,00 oltre interessi dal luglio 2005 fino alla data di rilascio degli immobili avvenuto il 19/03/2013;

Atteso che la sentenza citata, risultava illegittima ed ingiusta poiché il giudice non ha tenuto conto della sentenza n.242/2007 che ha dichiarato risolto il contratto tra l'A.C. e il sig. Lombardo, della particolare circostanza che il rapporto contrattuale anche di fatto è intercorso tra il predetto attore e gli occupanti gli alloggi ed infine che gli alloggi di che trattasi sono sempre rimasti in disponibilità del sig. Lombardo, è stato proposto appello a ministero dell'Avv. Gabriele Dara del Foro di Palermo;

Con sentenza n.511/2015, la Corte di Appello di Palermo, II Sezione Civile, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 24.2.2014, appellata dal Comune di Palma di Montechiaro, ha rigettato le domande proposte dal sig. Lombardo con atto di citazione notificato il 22.1.2013 ed ha condannato il medesimo al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 16.481,00 oltre spese generali, cpa e iva, per il primo grado, ed in € 10.031,00 oltre spese generali, cpa ed iva per il secondo grado;

Che il sig. Lombardo Pietro ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo, il comune di Palma di Montechiaro si è regolarmente costituito conferendo mandato all'avv. Dara;

Dato atto che il giudizio si è concluso con sentenza della Suprema Corte n. 29638/2017 resa il 9/5/2017 e pubblicata il 12/12/2017 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 511/2015 resa dalla Corte di appello di Palermo in data 7/04/2015, pubblicata il 25/05/2015, nell'ambito del giudizio R.G. n. 976/2014;

Che il sig. Lombardo Pietro proponeva Ricorso in Riassunzione ex art. 392 art. c.p.c. con atto notificato in data 23/03/2018;

Che il comune di Palma di Montechiaro con deliberazione della Giunta Municipale n. 77 del 10/05/2018, si è costituita regolarmente nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo;

Che la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n.1131/2020 pubblicata il 25/08/2020 ha rigettato l'appello proposto con ricorso depositato il 29/05/2014 dal comune di Palma di Montechiaro avverso la sentenza del tribunale di Agrigento del 17/-24/02/2014, n. 265;

Considerato che la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo n. 1131/2020 è illogica, immotivata e manifestamente errata nelle motivazioni con riferimento al complessivo comportamento delle parti secondo il principio di buona fede e sia secondo l'art. 1227 comma primo;

Che con deliberazione della Giunta Municipale n.105 del 23/09/2020, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, è stato proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 1131/2020, previa richiesta di sospensione della esecutorietà della stessa, dando mandato all'avv. Francesco Buco;

Che la Corte d'Appello di Palermo, a seguito ricorso ex art 373 c.p.c. ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1131/2020, pronunciata dalla stessa Corte di Appello il 25/08/2020, impugnata per cassazione, con la seguente motivazione che la Corte può sospendere l'esecuzione solo delle sentenze dalla stessa pronunciate e non anche delle sentenze di primo grado, seppur dalla Corte conformate;

Che è stato proposto ricorso ex art. 373 c.p.c. innanzi al Tribunale di Agrigento, il quale ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza 265/2014;

Che in data 5/5/2021 è stato notificato atto di precetto dal signor Lombardo Pietro assunto al protocollo generale del 6/05/2021 n. 14141, con il quale intima al comune di Palma di Montechiaro in persona del suo legale rappresentante di corrispondere in suo favore la complessiva somma di euro 862.637,30;

Che in data 24/05/2021 prot. n. 16209 è stato notificato al comune di Palma di Montechiaro atto di pignoramento presso terzi ad istanza del signor Lombardo Pietro, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Rinzivillo, con il quale cita questa Pubblica Amministrazione, a comparire avanti al Tribunale di Agrigento all'udienza 14 giugno 2021;

Che con decreto sindacale n.43 del 27 maggio 2021 è stato conferito all'avv. Buco l'incarico di proporre opposizione all'atto di pignoramento presso terzi proposto dal sig. Lombardo Pietro;

Che con decreto sindacale n. 111 del 17/12/2021 nell'interesse pubblico si è ritenuto opportuno proporre sequestro conservativo ante causam ex art. 669ter e 671 c.p.c. , al fine di evitare un grave danno irreparabile a questa pubblica amministrazione con l'esecuzione della sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, prima di un pronunciamento della stessa, conferendo apposito mandato all'avv. Francesco Buco, per ragioni di continuità;

Di dare atto che il cig dell'affidamento è il seguente: Z4234B8294;

Considerato il preventivo di spesa ai sensi del D.M. 55/2014 compenso tabellare con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ex art. 4 comma 4, pari ad euro 4.4451,30, oltre spese generali (15% sul compenso) euro 667,70, cassa avvocati 204,76, totale imponibile 5.323,76, più iva 1.171,23 TOTALE 6.494,99, oltre contributo unificato euro 843,00 bolli euro 27,00;

Dato atto che con determina n. 1 del 05/01/2022 si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa per l'importo di € 6.494,99 sul cap. 860, impegno n. 92392;

Considerato che l'avvocato Buco Francesco ha trasmesso la fattura n. 126 del 18/07/2023 a chiusura del procedimento sequestro conservativo comune di Palma di Montechiaro c/Lombardo Pietro+2 innanzi al Tribunale di Agrigento R.G. n. 10/2022;

Vista la fattura trasmessa dal professionista assunta al protocollo generale n.. 23525/2023 che si allega al presente atto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa che si intendono interamente richiamate,

Di liquidare la somma di euro 6.494,99 a saldo del procedimento sequestro conservativo comune di Palma di Montechiaro c/Lombardo Pietro+2 innanzi al Tribunale di Agrigento R.G. n. 10/2022, con le modalità previste in fattura allo studio legale Buco & Fastoso e Associati;

Di dare atto che la somma di € 6.494,99 trova copertura al cap. 860 – imp. 92392;

Di trasmettere il provvedimento al servizio finanziario con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili ai sensi del 3° comma dell'art.184 del D.L.vo n.267/2000.

Di attestare le regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147bis c. 1 del D.Lgs 267/2000;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Rosa Di Blasi il 09/08/2023

Il Capo Area
di blasi rosa / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)